

RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ

***Il reporting di*
sostenibilità volontario
per le Pmi, analisi
del principio Efrag**

STEFANO SANTUCCI

Lo scorso 21 gennaio, Efrag ha promosso una consultazione pubblica su due bozze di *standard* per il *reporting* di sostenibilità per le Pmi, mirate a differenti categorie di imprese: “Esrs Lsme ED” per Pmi di interesse pubblico, “Vsme ED” per quelle non quotate. Entrambi mirano a sostenere le piccole e medie imprese verso un’economia sostenibile, riducendo gli oneri amministrativi e migliorando la gestione ambientale e sociale. Si descrive qui, in particolare, il contenuto del secondo *standard* in bozza.

Premessa

In data 21 gennaio 2024, Efrag ha promosso una consultazione pubblica su due bozze di *standard* per il *reporting* di sostenibilità destinati alle piccole e medie imprese (Pmi nel seguito), con un periodo di consultazione che si estende fino al 21 maggio 2024, con l’auspicio di una attiva partecipazione da parte dei soggetti interessati a tale materia.

Sono stati preparati due documenti diversi, denominati rispettivamente “Esrs Lsme ED” e “Vsme ED”, che sono rivolti a due differenti categorie di Pmi.

Il documento “Esrs Lsme ED” è orientato alle Pmi che sono entità di interesse pubblico, quali ad esempio le società con titoli negoziabili nei mercati regolamentati dell’UE, le “*Small and Non Complex Institutions – SNCIs*” del settore finanziario¹, nonché le compagnie di assicurazione e riassicurazione captive, denominate collettivamente “Lsme”.

Questo *standard*, che sarà effettivo dal 1° gennaio 2026 con la possibilità di optare per un rinvio di due anni, mira a stabilire requisiti di rendicontazione proporzionati alle dimensioni e alla complessità delle Lsme, facilitandone l’accesso ai finanziamenti e standardizzando le informazioni sulla sostenibilità.

1. Nella legislazione europea, le “*small and non-complex institutions*” sono istituzioni che soddisfano determinati criteri di dimensione e complessità. Questo concetto è stato introdotto nel pacchetto bancario sulle regole riviste sui requisiti di capitale (CRR II/CRD V). Le istituzioni che rientrano in questi criteri possono essere soggette ad alternative più semplici e conservative dei nuovi *standard* prudenziali, in particolare per il rischio di mercato, il rapporto di finanziamento stabile netto, il rischio di controparte e il rischio del tasso di interesse nel libro bancario.

Più specificamente, una “*small and non-complex institution*” è un’istituzione che:

1. Non è una grande istituzione come definito nell’articolo 4 (1) (146) del Regolamento (UE) n. 575/20132;
2. Il valore totale dei suoi attivi è in media uguale o inferiore a cinque miliardi di euro nel periodo di quattro anni immediatamente precedente l’attuale periodo di rendicontazione annuale.

Questi criteri aiutano a garantire la proporzionalità nella supervisione delle istituzioni finanziarie.

Il documento “Vsme ED”, invece, propone uno *standard* volontario di rendicontazione della sostenibilità per le Pmi non quotate. Questo strumento di rendicontazione mira a semplificare la risposta delle Pmi non quotate alle richieste di informazioni sulla sostenibilità da parte di banche, investitori o grandi aziende, concentrando tali informazioni in un unico documento, riducendo di conseguenza l’onere amministrativo rappresentato dalle molteplici richieste di dati Esg e facilitando la transizione delle Pmi verso un’economia sostenibile.

Oltre alla consultazione pubblica Efrag ha preparato questionari online e la partecipazione a *test* sul campo per la redazione del *reporting* di sostenibilità in base alle regole delineate nelle bozze di principio, elementi questi che rappresentano un’opportunità per influenzare il processo di definizione degli *standard* e ottenere un’anticipazione sui nuovi requisiti.

La partecipazione al *test* sul campo, aperta fino al 31 gennaio 2024, consente di testare la fattibilità, i costi, le sfide, i benefici e l’utilità delle singole divulgazioni proposte, condividendo esperienze e *feedback* attraverso *workshop* o interviste.

Il presente contributo si focalizza specificamente sui principali requisiti informativi della Bozza di principio Vsme.

Gli obiettivi generali e la struttura del documento

Il documento è finalizzato a consentire alle Pmi non quotate a contribuire a un’economia più sostenibile e inclusiva, a migliorare la gestione delle problematiche di sostenibilità ambientale e sociale, quali, ad esempio, l’inquinamento, la salute e sicurezza dei lavoratori, supportando la loro crescita competitiva delle Pmi ed aumentando la loro resilienza a breve, medio e lungo termine.

Inoltre, lo *standard* mira a fornire informazioni che facilitino l’accesso al credito e soddisfino le richieste di dati sulla sostenibilità da parte di grandi imprese fornitrici.

Il documento si rivolge alle imprese non quotate nei mercati regolamentati dell’Unione Europea e non soggette alla nuova Direttiva sul *Reporting* di Sostenibilità (CsrD), in quanto di dimensione inferiore alle soglie dimensionali ivi indicate, vale a dire fino alla soglia delle “medie imprese”, prevedendo tuttavia requisiti informativi semplificati per le cd. “micro imprese”².

2. Si ricorda che, secondo la legislazione europea, le micro-imprese sono le società che non superano, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: i) 350.000€ di totale attivo; ii) 700.000€

di fatturato netto e iii) 10 dipendenti, le piccole imprese sono le società che per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti limiti: i) 4 milioni di € di totale attivo, ii) 8 milioni di €

Sebbene queste imprese siano escluse dalla Csr, sono incoraggiate a adottare il documento Vsme ED per preparare e condividere informazioni sulla sostenibilità, atteso che lo stesso è coerente con il contenuto dei principi Esrs da applicare nella redazione del *reporting* di Sostenibilità delle grandi imprese soggette alla Csr.

Ovviamente il contenuto della bozza è stato basato sul principio di proporzionalità, tenendo conto delle caratteristiche fondamentali delle micro, piccole e medie imprese.

Il Documento in bozza comprende tre moduli:

- › il *Modulo Base*, che costituisce un requisito minimo (infatti è l'unico obbligatorio per le microimprese) e non richiede un'analisi di materialità, ma solo la resa di informazioni applicabili alle circostanze specifiche dell'impresa;
- › il Modulo descrittivo per le imprese che hanno formalizzato e implementato Politiche, Azioni e Obiettivi (cd. "PAT", acronimo di "*Plans, Actions and Targets*") rispetto alle questioni di sostenibilità, che, invece richiede un'analisi di materialità del tutto simile a quella indicata dai principi Esrs specifici;
- › il *Modulo Partner Commerciali*, anch'esso da redigersi con l'obbligo di una preventiva analisi di materialità, che stabilisce le informazioni aggiuntive che rappresentano tipicamente i fabbisogni informativi richiesti da finanziatori, investitori e clienti aziendali anche in relazione alla redazione dei rispettivi *report* di sostenibilità.

L'applicazione del Modulo Base è prerequisito per la redazione degli altri moduli, e una volta presa la decisione di redigerlo, questo deve essere predisposto integralmente, fornendo informazioni rilevanti per le specifiche circostanze dell'impresa, in tanto ed in quanto applicabili allo contesto di operatività dell'impresa.

Con riferimento ai principi da seguire nella preparazione del rapporto di sostenibilità, utilizzando uno dei tre moduli descritti, lo *standard* in bozza impone alle imprese di fornire informazioni pertinenti sugli impatti negativi delle loro attività su persone e ambiente, nonché sul modo in cui questioni ambientali e sociali influenzano o potrebbero influenzare la loro situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico ed i flussi di cassa.

Il rapporto di sostenibilità dovrà presentare dati rilevanti, affidabili, confrontabili, comprensibili e verificabili. Qualora le attività specifiche dell'impresa lo richiedano, potrebbe essere appropriato includere informazioni supplementari, sia quantitative che descrittive, non

di fatturato netto e *iii*) 50 dipendenti in media, mentre le medie imprese, infine, sono le società che superano, per due esercizi consecutivi, due

dei seguenti limiti: *i*) 20 milioni di € di totale attivo; *ii*) 40 milioni di € di fatturato netto e *iii*) 250 dipendenti.

necessariamente riconducibili allo *standard* in oggetto, ad esempio al fine di trattare questioni tipiche del settore di appartenenza dell'impresa.

Nel caso in cui l'impresa che prepara il report di sostenibilità sia una società capogruppo, il Documento Efrag raccomanda di redigere il rapporto di sostenibilità su base consolidata, includendo dunque i dati delle imprese controllate.

La cadenza di preparazione del report di sostenibilità è annuale, contestualmente alla pubblicazione del bilancio. L'impresa può scegliere di inserire il rapporto di sostenibilità in una sezione separata della relazione sulla gestione, qualora questo sia richiesto dalle leggi e dai regolamenti applicabili o preparato volontariamente, oppure di presentarlo in un documento a parte.

Per evitare duplicazioni, l'impresa può fare riferimento nel suo rapporto di sostenibilità a informazioni già pubblicate in altri documenti accessibili contemporaneamente al rapporto stesso.

Se la divulgazione delle informazioni richieste dallo *standard* dovesse comportare la rivelazione di dati classificati, sensibili o legati alla proprietà intellettuale, al *know-how* o ai risultati dell'innovazione, l'impresa può omettere tali informazioni, anche se rilevanti, qualora la loro pubblicazione possa danneggiare le sue performances economico-finanziaria o la situazione patrimoniale.

In tal caso, l'impresa dovrà semplicemente indicare di aver omesso tali informazioni, come specificato nella sezione B1 dello *Standard* al paragrafo 21. Inizio modulo

Il Modulo Base

Il modulo base rappresenta il punto di ingresso per le Pmi non quotate al *reporting* di sostenibilità su base volontaria, utilizza un linguaggio estremamente semplificato ed è particolarmente indicato per le microimprese.

Nel Modulo Base, l'impresa è tenuta a rendicontare le questioni ambientali, sociali e relative alle politiche di condotta aziendale attraverso le informazioni indicate nei paragrafi B1-B12 dello *Standard*.

Le informazioni devono essere presentate unitamente ai dati comparativi rispetto all'anno precedente, ad eccezione delle metriche presentate per la prima volta.

L'inserimento di informazioni comparative inizierà dal secondo anno di rendicontazione e proseguirà negli anni successivi.

Per le informazioni presentate, il modulo non ritiene necessaria un'analisi di materialità e quindi le stesse devono essere riportate integralmente. Tuttavia, poiché alcuni dei requisiti informativi si applicano

solo a circostanze specifiche le informazioni devono essere riportate solo se ritenute “applicabili” dall’impresa.

In altre parole, il concetto di materialità è stato rimosso da questo modulo e sostituito con quello di “applicabilità”, poiché un requisito di analisi della materialità è stato considerato troppo complesso per le microimprese, in linea con il *feedback* ricevuto da Efrag nei contatti con gli *stakeholders*.

L’impresa ha la possibilità di integrare le metriche indicate nelle sezioni B3-B12 del Modulo Base con informazioni qualitative e/o quantitative aggiuntive, laddove appropriato, seguendo le indicazioni del paragrafo 11 ed in base alle istruzioni per la loro preparazione, disponibili nella sezione del Documento relativa alla guida applicativa.

Inoltre, ove si voglia fornire un resoconto più dettagliato circa i requisiti informativi richiesti, le metriche obbligatorie delle suddette sezioni possono essere integrate con ulteriori informazioni, selezionandole fra quelle indicate nel Modulo descrittivo dei Piani, Azioni ed Obiettivi e/o dal Modulo dei Partner Commerciali.

Nell’ambito della prima sezione del modulo base, denominata “B1 – Elementi fondamentali per la preparazione”, l’impresa dovrà indicare la scelta effettuata per la redazione del proprio rapporto di sostenibilità secondo questa bozza di *Standard*, selezionando tra le seguenti opzioni:

- › solo il Modulo Base;
- › il Modulo Base insieme al Modulo Descrittivo-PAT;
- › il Modulo Base insieme al Modulo dei Partner Commerciali;
- › il Modulo Base, il Modulo Narrativo-PAT e il Modulo dei Partner Commerciali.

Inoltre, l’impresa dovrà specificare se il rapporto di sostenibilità è stato redatto su base consolidata, includendo quindi informazioni relative sia all’impresa che alle sue controllate, di cui si dovrà fornire un elenco comprensivo dei dati anagrafici principali, o su base individuale, e quindi limitandosi alle sole informazioni relative all’impresa.

Nella sezione B2 del modulo base, denominata “Pratiche per la transizione verso un’economia più sostenibile”, l’impresa può descrivere brevemente le specifiche pratiche adottate per la transizione verso un’economia più sostenibile, qualora ne abbia in corso l’implementazione.

Tali pratiche comprendono le azioni intraprese dall’impresa per ridurre i suoi impatti negativi e potenziare quelli positivi su persone e ambiente, contribuendo così a un’economia più sostenibile.

Nel contesto di questo requisito informativo, le pratiche da indicare non devono includere attività filantropiche, come le donazioni, ma piuttosto le iniziative volte a migliorare le condizioni di lavoro e l’uguaglianza di trattamento sul posto di lavoro, la formazione sulla sostenibilità rivolta ai dipendenti dell’impresa, le collaborazioni con università in progetti legati

alla sostenibilità, gli sforzi per ridurre il consumo di acqua ed energia elettrica da parte dell'impresa o per prevenire l'inquinamento, e le iniziative per migliorare la sicurezza dei prodotti.

Il contenuto di questa sezione non si applica quando l'impresa prepara il suo rapporto di sostenibilità utilizzando il Modulo descrittivo PAT.

Nell'ambito delle metriche ambientali di cui alla sezione B3, l'impresa deve riferire sui suoi impatti climatici fornendo informazioni sul consumo di energia e sulle emissioni di gas serra, comunicando il proprio consumo totale di energia in Megawattora (MWh) e dettagliando il consumo derivante da:

- › Combustibili fossili;
- › Elettricità, specificando, se possibile, la ripartizione tra fonti rinnovabili e non rinnovabili.

Inoltre, deve dichiarare le stime delle emissioni complessive di gas serra in tonnellate di CO₂ equivalenti (tCO₂eq), considerando quanto previsto dallo *Standard Corporate* del GHG Protocol, e includendo:

- › le *Emissioni Scope 1* (dalle fonti possedute o controllate direttamente);
- › le *Emissioni Scope 2* basate sulla generazione di energia acquistata da terzi).

La guida applicativa per la metrica B3 stabilisce un obiettivo generale di rendicontazione che prevede di fornire il dettaglio sia della quantità che del tipo e della miscela di energia consumata, ad esempio differenziando tra combustibili fossili e fonti rinnovabili.

L'energia consumata dall'impresa deve essere riportata in termini di energia finale, ovvero di energia effettivamente consegnata all'impresa.

Nel caso di acquisto di combustibili per la generazione autonoma di elettricità, calore o raffreddamento, l'impresa deve evitare la doppia contabilizzazione, considerando il contenuto energetico del combustibile acquistato solo come consumo di combustibile, senza riportare nuovamente il consumo di elettricità e calore.

Con riferimento alla sezione B4, relativa alle informazioni su "Inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo", l'impresa, se rilevante, deve indicare gli inquinanti emessi nell'ambito dei suoi processi produttivi in aria, acqua e suolo che è obbligata a segnalare per legge, ad esempio in forza della Direttiva sulle Emissioni Industriali. Le informazioni sono quelle già obbligatorie per legge, al fine di evitare oneri aggiuntivi. Per segnalare gli inquinanti nel Report di sostenibilità, l'impresa deve specificare il tipo e la quantità di inquinanti emessi, usando un'unità di massa appropriata.

La sezione B5 si riferisce alle informazioni sulla "Biodiversità" in cui l'impresa deve fornire dati relativi all'impatto della sua gestione sulla biodiversità, sugli ecosistemi e sull'uso del suolo.

Deve inoltre indicare il numero e la superficie (in ettari) dei siti di

proprietà, in affitto o gestiti, situati in o vicino ad aree sensibili per la biodiversità.

L'impresa può anche fornire informazioni sull'utilizzo del suolo, quali l'uso totale del suolo, l'area totale impermeabilizzata, l'area totale orientata alla natura in loco e l'area totale orientata alla natura fuori sede.

Nelle Istruzioni Applicative sono indicati i criteri per Identificare Siti localizzati in (o vicino a) Aree Sensibili per la Biodiversità, che sono definite da normative speciali di protezione della natura a livello europeo o internazionale, come le aree della rete Natura 2000, i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO e le Aree di Importanza per la Biodiversità (KBAs).

L'impresa può presentare informazioni sulla localizzazione dei siti senza specificare l'indirizzo esatto. Il termine "vicino" si interpreta come un'area che si sovrappone parzialmente o è adiacente a un'area sensibile per la biodiversità.

Nella guida applicativa si precisa altresì come calcolare e riportare l'utilizzo del suolo, che può essere indicato in unità di superficie (ad esempio, m² o ettari) seguendo le indicazioni fornite dall'EMAS³ con riferimento all'utilizzo totale del suolo, all'area complessivamente impermeabilizzata, all'area orientata alla natura in loco e fuori sede.

Le informazioni sull'uso del suolo possono essere presentate in una tabella che mostri il tipo di utilizzo del suolo, l'area in ettari o metri quadrati, i dati dell'anno precedente, l'anno di riferimento e la percentuale di cambiamento.

La sezione B6 contiene le informazioni relative all'utilizzo della risorsa idrica. L'impresa deve riportare il totale dell'acqua prelevata, ovvero la quantità di acqua introdotta nei confini dell'organizzazione (o dell'impianto), presentando separatamente la quantità di acqua prelevata nei siti situati in aree ad alto stress idrico.

Se applicabile, l'impresa deve anche indicare il proprio consumo di acqua, calcolato come la differenza tra l'acqua prelevata e quella scaricata dai suoi processi produttivi.

A livello di Istruzioni applicative, per prelievo d'acqua si intende la quantità di acqua introdotta nei confini organizzativi dell'impresa da qualsiasi fonte durante il periodo di rendicontazione, mentre il consumo d'acqua è la quantità di acqua prelevata che non viene scaricata o che non si prevede di scaricare nell'ambiente acquatico o a terzi. Tipicamente, questo comprende l'acqua evaporata, l'acqua incorporata nei prodotti o l'acqua

3. Acronimo di *Eco-management and Audit Scheme*, strumento volontario creato dalla comunità europea al quale possono aderire volontariamente le imprese e gli enti pubblici

per valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni sulla propria gestione ambientale.

usata per l'irrigazione. L'acqua piovana raccolta può essere considerata nel calcolo del consumo d'acqua come input separato dal prelievo d'acqua⁴.

La sezione B7, denominata "Utilizzo delle Risorse, Economia Circolare e Gestione dei Rifiuti", contiene i requisiti informativi sulle modalità attraverso cui l'impresa gestisce l'utilizzo delle risorse, le sue pratiche di gestione dei rifiuti e se applica i principi dell'economia circolare.

Il rendiconto deve includere, se applicabili, le seguenti informazioni:

- › il contenuto riciclato nei prodotti (beni e materiali) e nei loro imballaggi prodotti dall'impresa;
- › le percentuali di contenuto riciclabile nei prodotti e nei loro imballaggi;
- › la generazione annuale totale di rifiuti espressa in unità di peso (preferibilmente) o volume, suddivisa per tipo (non pericolosi e pericolosi);
- › il totale annuale di rifiuti indirizzati al riciclaggio o al riutilizzo, espresso in unità di peso (ad esempio, kg o tonnellate).

Secondo la guida applicativa, nella comunicazione delle informazioni sui suoi prodotti, sull'utilizzo dei materiali e sulla gestione dei rifiuti, l'impresa può fornire dettagli in relazione ai principi dell'economia circolare.

Tra questi figurano:

- › l'eliminazione di rifiuti e inquinamento migliorando i processi e il design per la riutilizzabilità, riparabilità, smontabilità e ricondizionamento;
- › la circolazione dei prodotti e dei materiali mantenendone il più alto valore attraverso la riutilizzabilità e il riciclo, con particolare attenzione alla fase di *design*, all'utilizzo di materiali biocompatibili, alla rigenerazione della natura, mirando al miglioramento o al ripristino delle funzioni ecologiche chiave.

Per rendicontare il tasso di contenuto riciclato, l'impresa può utilizzare il rapporto fra il peso totale dei materiali riciclati utilizzati nei prodotti e negli imballaggi durante il periodo di rendicontazione ed il peso totale dei materiali nei prodotti e negli imballaggi. Analogamente, per il tasso di contenuto riciclabile, può utilizzare il rapporto fra il peso totale dei materiali tecnicamente riciclabili ed il peso totale dei materiali nei prodotti e negli imballaggi.

L'impresa può poi identificare i processi di produzione e/o imballaggio riferendosi alle attività ricadenti nelle sezioni della produzione manifatturiera e della costruzione.

Per quanto riguarda la generazione totale di rifiuti e i rifiuti indirizzati

4. Secondo la Bozza di *Standard*, l'impresa dovrebbe disaggregare inoltre il suo consumo d'acqua per quelle regioni/bacini idrici che presentano un livello significativo di stress idrico. Per

determinare ciò, è possibile consultare le autorità idriche regionali o strumenti pubblici globali come l'Atlante del Rischio Idrico curato dal World Risk Institute.

al riciclaggio o al riutilizzo, possono essere forniti ulteriori dettagli specificando i tipi di rifiuti non pericolosi e pericolosi, considerando anche l'elenco delle descrizioni di rifiuti trovate nel Catalogo Europeo dei Rifiuti.

Le sezioni del Modulo Base da B8 a B11 sono relative all'illustrazione di vari requisiti informativi relativi ai rapporti con i dipendenti e permettono alle imprese di rendicontare in modo trasparente e coerente le pratiche lavorative, la salute e sicurezza dei lavoratori, la retribuzione e formazione, e gli impatti sulle comunità interessate ed i consumatori, in linea con i principi di sostenibilità e responsabilità sociale.

Secondo la lezione B8 - “Caratteristiche Generali della Forza Lavoro”, l'impresa deve comunicare il numero totale dei dipendenti in equivalenti a tempo pieno (FTE – Full Time Equivalent) o fornire un conteggio diviso per tipo di contratto di lavoro (temporaneo o permanente), genere e Paese (se applicabile).

L'equivalente a tempo pieno e il conteggio totale dei dipendenti possono essere calcolati e presentati secondo le definizioni *standard*, tenendo conto delle ore lavorate effettive, mentre le informazioni sui tipi di contratto, sul genere e sulla distribuzione geografica dei dipendenti possono essere presentate in tabelle che facilitano la comprensione dei dati.

Con riferimento al requisito informativo B9 – “Salute e Sicurezza della Forza Lavoro”, si devono fornire informazioni sul numero e sul tasso di incidenti lavorativi registrabili e sul numero di decessi risultanti da infortuni o malattie professionali.

La guida applicativa indica le modalità di calcolo del tasso di Incidenti lavorativi registrabili, ottenuto dividendo il numero di incidenti per il totale delle ore lavorate nell'anno, moltiplicato per 200.000, assumendo che tale ultimo valore sia il risultato del numero di ore complessivamente lavorate da 100 dipendenti (n. 2.000 ore anno ciascuno), mentre il numero dei decessi risultanti da infortuni o malattie professionali deve essere considerato separatamente, tenendo conto delle specificità del lavoro a distanza, dei viaggi di lavoro e delle malattie mentali legate al lavoro.

La successiva sezione B10 – “Retribuzione, Contrattazione Collettiva e Formazione della Forza Lavoro”, comprende le informazioni relative ai seguenti aspetti:

- › il rapporto tra il salario d'ingresso e il salario minimo, quando una parte significativa dei dipendenti è retribuita in base a norme sui salari minimi;
- › la percentuale di divario retributivo tra dipendenti di genere femminile e maschile, omettendo questa informazione se il numero dei dipendenti è inferiore a 150 unità;
- › la percentuale di dipendenti coperti da accordi di contrattazione collettiva
- › il numero medio annuo di ore di formazione per dipendente, suddiviso per genere, relative allo sviluppo di competenze.

In particolare, secondo la guida applicativa, il calcolo del Divario

Retributivo di genere si calcola come la differenza percentuale tra la retribuzione media oraria lorda dei lavoratori di genere differente, mentre la percentuale di dipendenti coperti da accordi di contrattazione collettiva si ottiene dividendo il numero di dipendenti coperti per il totale dei dipendenti, moltiplicato per 100.

Infine, con riferimento alle informazioni della successiva sezione B11 – “Lavoratori nella Catena del Valore, Comunità Interessate, Consumatori e Utenti Finali”, l’impresa può descrivere se ha un processo per identificare i lavoratori nella catena del valore, le comunità interessate dalle attività di gestione, i consumatori e gli utenti finali che sono o potrebbero essere colpiti negativamente dalla gestione aziendale.

In tal caso, l’impresa può descrivere il processo e i tipi di impatti, comprese le loro origini e i gruppi interessati.

Da ultimo, la sezione B 12 si riferisce alle informazioni in merito a condanne e sanzioni per Corruzione e Concussione, che, qualora si siano verificate nel periodo di rendicontazione, devono essere debitamente illustrate dall’impresa.

In particolare, secondo la guida applicativa, le condanne per violazione delle leggi anticorruzione e concussione si riferiscono a qualsiasi sentenza di un tribunale penale contro un individuo o un’impresa per un reato penale relativo a tali reati e registrate nel casellario giudiziale dello Stato membro dell’Unione Europea che ha emesso la condanna.

Con riferimento alle sanzioni derivanti dalla violazione di tali leggi, si devono inoltre illustrare le eventuali sanzioni pecuniarie obbligatorie comminate da un tribunale, da una commissione o da altra autorità governativa, e versate al competente organo impositivo (Ministero del Tesoro, delle Finanze o organo equivalente).

Il Modulo descrittivo - Politiche, Azioni e Obiettivi (PAT)

Il Modulo descrittivo – Politiche, Azioni e Obiettivi (PAT) include la definizione di materialità finanziaria e di impatto e richiede l’esecuzione di un’analisi di materialità per decidere quali tra le questioni di sostenibilità elencate nell’AR 16 dell’Esrs 1 nel Set 1 siano rilevanti per l’impresa e debbano essere oggetto di rendicontazione.

Questo permetterà agli utenti di comprendere per quali questioni materiali di sostenibilità l’impresa non ha definito i relativi Piani, Azioni ed Obiettivi. Il modulo si basa sull’elenco delle “Questioni di sostenibilità” utilizzate nel primo set dei principi Esrs, per fornire una rappresentazione equilibrata e affidabile di ciò che l’azienda sta facendo per affrontare le stesse.

Tuttavia, per motivi di proporzionalità, questo modulo richiede

la rendicontazione solo dei PAT che l'azienda ha effettivamente implementato e non richiede informazioni in caso l'impresa non li abbia ancora formulati in relazione a questioni di sostenibilità rilevanti. In altre parole, pertanto, Efrag prevede che questo modulo sia utilizzato da aziende che hanno già intrapreso il percorso verso la sostenibilità e che hanno PAT in essere da descrivere.

Nella preparazione del proprio Report di sostenibilità, con l'utilizzo del Modulo descrittivo PAT e/o del Modulo dei Partner Commerciali, l'impresa deve attenersi ad una serie di principi generali.

È essenziale che le informazioni riportate nel Report di sostenibilità redatto in ossequio alla bozza Vsme siano coerenti con quelle presentate nei bilanci finanziari dello stesso periodo amministrativo, promuovendo una comprensione integrata dei dati attraverso riferimenti incrociati appropriati, specialmente quando l'impresa redige anche bilanci finanziari e altri resoconti normativi.

Si definiscono altresì gli orizzonti temporali di riferimento per le informazioni, stabilendo che il breve termine corrisponde a un anno, il medio termine varia da due a cinque anni, mentre il lungo termine si estende oltre i cinque anni.

Il Documento in bozza chiarisce inoltre come identificare le questioni di sostenibilità rilevanti, o "materiali", che devono quindi essere riportate.

La materialità si riferisce all'importanza che una questione di sostenibilità e le relative informazioni rivestono per l'impresa. Per analisi di materialità si intende pertanto il processo attraverso il quale si individuano le questioni di sostenibilità da comunicare, basandosi sulla lista delle questioni di sostenibilità indicata nell'elenco riportato in calce al paragrafo 16 dei Requisiti Applicativi dell'Appendice A del principio Esrs 1⁵.

Questo processo è cruciale per valutare gli impatti dell'impresa su persone e ambiente, oltre ai rischi finanziari e alle opportunità derivanti dalle questioni di sostenibilità, facilitando l'impresa nel minimizzare

5. Secondo il paragrafo 16 dell'Appendice A del Principio Esrs 1, «Nell'effettuare la valutazione della rilevanza, l'impresa prende in considerazione l'elenco delle questioni di sostenibilità contemplate negli Esrs tematici (e riportata in calce al par. 16, ndr). Qualora, a seguito della valutazione della rilevanza dell'impresa (cfr. ESR 2 IRO-1), una determinata questione di sostenibilità presente in tale elenco risulti rilevante, l'impresa comunica le informazioni conformemente ai corrispondenti obblighi di informativa dell'Esrs tematico pertinente. L'utilizzo di tale elenco non sostituisce il processo di determinazione delle questioni

rilevanti. L'elenco è uno strumento di ausilio per la valutazione della rilevanza dell'impresa. Nel determinare le questioni rilevanti, l'impresa è comunque tenuta a considerare la propria situazione specifica. Ove necessario, l'impresa elabora anche un'informativa specifica per l'entità riguardante gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti non contemplati dagli Esrs». La tabella illustrativa delle questioni di sostenibilità suddivide tali elementi in *Topics* (Temi), coincidenti con le denominazioni dei singoli Esrs tematici e in argomenti di maggiore dettaglio denominati *Sub-Topics* (Sotto-temi) e *Sub-sub-topics* (Sotto-sotto Temi).

o evitare impatti negativi, migliorare i prodotti o servizi esistenti o svilupparne di nuovi che affrontano sfide ambientali o sociali.

Nella valutazione della materialità di una questione di sostenibilità, si devono considerare due dimensioni: l'importanza dell'impatto e la materialità finanziaria, secondo l'approccio noto come analisi della doppia materialità.

Tale analisi aiuta l'impresa a ridurre i costi operativi, evitare multe, contenziosi e danni reputazionali, comprendendo i rischi finanziari legati alle questioni di sostenibilità.

Dalla prospettiva dell'impatto, una questione di sostenibilità deve essere riportata quando genera conseguenze significative, includendo sia gli impatti attuali o potenziali a breve, medio e lungo termine (secondo la scansione temporale sopra riportata per ciascuno di questi ambiti) su persone o ambiente, sia gli impatti legati alla gestione, al sistema di prodotti/servizi dell'impresa, alle sue relazioni commerciali, nonché a quelli che derivano dalle attività dei fornitori.

Per determinare se un impatto negativo attuale è significativo, l'impresa deve considerare la gravità dell'impatto su persone e ambiente, basata sulla scala, l'ampiezza e il carattere irrimediabile dell'impatto. Per gli impatti potenziali, devono essere considerati sia la gravità che la probabilità di occorrenza, dando priorità alla gravità dell'impatto sui diritti umani rispetto alla sua probabilità.

Dal punto di vista finanziario, una questione di sostenibilità è materiale se riguarda rischi finanziari che potrebbero ragionevolmente avere effetti finanziari significativi sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico, sui flussi di cassa, sull'accesso ai finanziamenti o sul costo del capitale dell'impresa a breve, medio o lungo termine.

Oltre alla gestione operativa dell'impresa, si dovrebbero considerare anche le questioni di sostenibilità legate alle relazioni commerciali dell'impresa con altre aziende. Gli impatti materiali generati dall'impresa costituiscono generalmente una fonte di rischio finanziario, ma l'impresa deve anche considerare rischi non necessariamente legati ai suoi impatti materiali.

Le dipendenze da risorse naturali e sociali possono generare rischi finanziari ed influenzare la capacità dell'impresa di continuare a utilizzare o ottenere le risorse necessarie nei suoi processi aziendali, così come la qualità e il prezzo di tali risorse, e possono anche influenzare la capacità dell'impresa di mantenere relazioni commerciali a termini accettabili.

Nella determinazione della materialità di un rischio finanziario, l'impresa deve valutare la probabilità, la natura e la potenziale ampiezza degli effetti finanziari sull'impresa.

Il principio specifica altresì il ruolo degli *stakeholder*, ovvero degli individui o dei gruppi che possono influenzare o essere influenzati dalle attività dell'impresa, nel processo di analisi della materialità.

Esistono due principali gruppi di *stakeholder*:

- › gli *stakeholder* interessati, che possono essere positivamente o negativamente influenzati dalle attività dell'impresa e dalle sue relazioni commerciali;
- › gli utenti del rapporto di sostenibilità, che comprendono fra gli altri investitori, finanziatori, partner commerciali, partner sociali e organizzazioni della società civile.

L'impresa può coinvolgere gli *stakeholder* nella sua analisi di materialità per scoprire quali questioni di sostenibilità sono più importanti per loro, considerando solo le opinioni degli *stakeholder* più rilevanti.

Venendo all'analisi del contenuto, nel Modulo descrittivo di Politiche, Azioni e Obiettivi (PAT), le imprese sono tenute a comunicare cinque tipi di requisiti informativi essenziali:

1. *Strategia e Modello di Business Relativi alla Sostenibilità*: l'impresa deve delineare gli elementi chiave della propria strategia e del modello di business, includendo una descrizione dei principali gruppi di prodotti/servizi offerti, dei mercati significativi in cui opera (B2B, all'ingrosso, al dettaglio, paesi), delle principali relazioni commerciali (come fornitori chiave, canali di distribuzione e consumatori) e, se applicabili, degli elementi chiave della strategia che si ricollegano o influenzano le questioni di sostenibilità.
2. *Questioni di Sostenibilità materiali*: l'impresa deve dare informazioni circa le questioni di sostenibilità materiali risultanti dalla propria analisi di materialità, fornendo una breve descrizione di ciascuna questione e di come queste impattino su persone e ambiente, quali siano gli effetti attuali e potenziali sulla Situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico, nonché gli effetti sulle attività e sulla strategia dell'impresa.
3. *Gestione delle Questioni di Sostenibilità Materiali*: l'impresa deve comunicare come gestisce le questioni di sostenibilità materiali, descrivendo le politiche o azioni adottate per prevenire, mitigare, rimediare agli impatti negativi attuali o potenziali e affrontare i rischi finanziari ad esse connessi. Inoltre, deve descrivere gli obiettivi delle politiche, l'ambito di applicazione, i gruppi di *stakeholder* interessati, eventuali riferimenti a *standard* o iniziative di terze parti e i *target* utilizzati per monitorare l'implementazione delle politiche e il progresso ottenuto.
4. *Principali stakeholder*: nel caso in cui l'impresa interagisca con gli *stakeholder*, può fornire informazioni sulle categorie di *stakeholder* considerate e una breve descrizione delle attività di coinvolgimento.
5. *Governance e Responsabilità in Relazione alle Questioni di Sostenibilità*: l'impresa deve descrivere la propria *governance* e le responsabilità relative alle questioni di sostenibilità, illustrando i ruoli e le responsabilità dell'organismo di *governance* aziendale più elevato o degli individui

incaricati di gestire le questioni di sostenibilità all'interno dell'impresa. Questi requisiti informativi consentono alle imprese di comunicare in modo trasparente le proprie politiche, azioni e obiettivi in materia di sostenibilità, fornendo agli *stakeholder* una visione chiara degli sforzi intrapresi per affrontare le questioni di sostenibilità rilevanti.

Il Modulo dei Partner commerciali

Questo modulo mira a soddisfare le richieste di dati che l'impresa riceve o prevede di ricevere da finanziatori, investitori e clienti aziendali, i quali richiedono dati sulla sostenibilità dai loro fornitori. Inoltre, queste informazioni aggiuntive riflettono gli obblighi specifici dei partecipanti al mercato finanziario secondo le leggi e regolamentazioni pertinenti comprende le metriche richieste dai partecipanti al mercato finanziario (Tabella 1 PAI SFDR, Pilastro 3⁶), e sono rilevanti anche per i partner commerciali nell'analisi del profilo di sostenibilità dell'impresa come fornitore o potenziale fornitore.

Il documento Efrag ipotizza (previa verifica durante il periodo di consultazione) che le informazioni richieste dal Regolamento UE sulla Finanza Sostenibile possano soddisfare le esigenze informative sia delle banche che delle altre imprese interessate, considerando i principali effetti negativi (PAI, acronimo di *Principal Adverse Impacts*) sui fattori di sostenibilità di cui al citato Regolamento come indicatori per gestire il profilo di sostenibilità dei clienti delle Pmi (banche/investitori) e dei fornitori (aziende).

Nel Modulo dei Partner Commerciali, è richiesta un'analisi di materialità, come descritto nei paragrafi dal 42 al 57. L'impresa deve divulgare le questioni di sostenibilità materiali risultanti dalla propria analisi di materialità, sempre basandosi sull'elenco fornito nell'Appendice A del principio Esrs 1, al paragrafo 16 dei Requisiti Applicativi.

Se una Pmi non adotta il Modulo descrittivo - PAT, ma applica il modulo dei Partner Commerciali, deve riportare l'elenco delle questioni materiali di cui sopra, riportando le metriche del modulo se applicabili o se considerate materiali.

Efrag precisa che, data la complessità dell'analisi di materialità, emersa nei primi riscontri al documento, questo approccio sarà testato

6. Si tratta della dichiarazione sui principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità nel periodo di riferimento e comprende un nucleo principale di 18 indicatori obbligatori universali applicabili

a imprese, emittenti sovrani e organizzazioni sovranazionali contenuti nella tabella 1 dell'Allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2022/1288 ("Regolamento Delegato di SFDR).

durante la consultazione pubblica, includendo le conseguenze della medesima sull'assetto definitivo dei dati da indicare nel Modulo dei Partner Commerciali.

Nel Modulo dei Partner Commerciali, le imprese sono tenute a comunicare undici requisiti informativi essenziali, accompagnati dalle relative istruzioni applicative, che sono di seguito indicati:

1. **Ricavi da Settori Specifici:** le imprese devono indicare se operano in settori controversi come armi, tabacco, combustibili fossili o produzione chimica, specificando i relativi ricavi. Le linee guida sottolineano l'importanza di dichiarare l'attività in questi settori data la loro rilevanza per i rischi di sostenibilità nel settore finanziario;
2. **Rapporto di Diversità di Genere nell'Organo di Governance:** le imprese devono divulgare il rapporto di diversità di genere nel proprio organo di governance. Le istruzioni specificano che l'organo di governance è l'autorità decisionale più alta dell'azienda e che il rapporto di diversità di genere si calcola come rapporto medio tra dipendenti di genere differente;
3. **Obiettivi di Riduzione delle Emissioni di GHG:** se l'impresa ha stabilito obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra, deve fornire i suoi obiettivi per le emissioni Scope 1 e 2, includendo le emissioni Scope 3 solo se precedentemente rilasciate e se l'impresa ha stabilito obiettivi di riduzione delle stesse⁷. Le linee guida chiariscono che un obiettivo di riduzione delle emissioni di GHG rappresenta un impegno a ridurre le emissioni future rispetto a un anno base e che le riduzioni possono essere conseguite attraverso varie strategie, escludendo rimozioni ed emissioni evitate⁸;
4. **Inquinamento di aria, acqua e suolo:** le imprese devono comunicare i tipi e le quantità di inquinanti emessi nelle loro operazioni, qualora tali

7. Quando si riportano le emissioni di gas serra (GHG) nel Modulo Base, sotto la voce B3, l'impresa può trovare rilevante quantificare le proprie emissioni di GHG Scope 3 in relazione al tipo di attività svolte, che possono fornire informazioni importanti sugli impatti della catena del valore dell'impresa sul cambiamento climatico.
Se l'impresa decidesse di fornire questa metrica, dovrebbe fare riferimento ai 15 tipi di emissioni di GHG di Ambito 3 identificati dal GHG Protocol Corporate Standard e dettagliati dallo Standard di Contabilità e Rendicontazione della Catena del Valore Aziendale (Ambito 3) del GHG Protocol. Quando l'impresa riporta le emissioni di GHG di Scope 3, essa include categorie significative ai fini di rendicontazione di tale categoria di emissioni sulla base della propria valutazione delle categorie rilevanti a tal fine. Le imprese possono

trovare ulteriori indicazioni sui metodi di calcolo specifici per ogni categoria nel "Guidance tecnico per il Calcolo delle Emissioni di Ambito 3" del GHG Protocol.

Nel riportare le proprie emissioni Scope 1 e 2, se l'impresa divulga informazioni specifiche sull'entità relative alle sue emissioni Scope 3, deve presentarle insieme alle informazioni richieste sotto la voce "BP 3 – Energia ed emissioni di gas serra".

8. Secondo la Bozza di Standard, Le imprese devono considerare le evidenze scientifiche esistenti nella definizione degli obiettivi di riduzione, tenendo conto delle raccomandazioni del SBTi (acronimo di Science Based Target initiative) per una riduzione trasversale delle emissioni di GHG del 42% entro il 2030 e del 90% entro il 2050 rispetto all'anno base 2020. Si raccomanda di aggiornare l'anno base e l'anno obiettivo ogni cinque anni, a partire dal 2030.

- informazioni siano già richieste per legge o da un Sistema di Gestione Ambientale come l'EMAS. Le linee guida specificano che questa esigenza si applica generalmente a imprese che gestiscono impianti industriali soggetti alla Direttiva sulle Emissioni Industriali (IED – *Industrial Emissions Directive*), con dati pubblicamente disponibili nel Registro Europeo delle Emissioni e del Trasferimento di Inquinanti (E-PRTR);
5. *Piano di Transizione per la Mitigazione del Cambiamento Climatico*: le imprese devono delineare un insieme di azioni presenti e future intese ad allineare il modello di business, la strategia e le operazioni dell'impresa con l'obiettivo globale di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C, sostenuto da un obiettivo di riduzione delle emissioni di GHG compatibile con tale obiettivo. Un piano di transizione credibile dovrebbe identificare responsabilità e ruoli chiari, essere integrato nella strategia e nella pianificazione finanziaria dell'impresa, includere informazioni su leve e percorsi di decarbonizzazione, e consentire revisioni regolari;
 6. *Rischi Fisici derivanti dal Cambiamento Climatico*: le imprese devono divulgare gli effetti finanziari prevedibili che i rischi fisici derivanti dal cambiamento climatico possono avere sull'azienda, solo se la stessa si espone a rischi fisici materiali. Questo include l'ammontare monetario e la percentuale degli asset totali soggetti a rischi fisici materiali, la proporzione di asset a rischio mitigati dalle azioni di adattamento al cambiamento climatico, e la localizzazione degli asset significativi interessati;
 7. *Rifiuti Pericolosi e/o Radioattivi*: nel caso in cui l'impresa generi rifiuti pericolosi e/o radioattivi, deve comunicare la quantità totale generata. Le linee guida precisano che il rifiuto radioattivo può essere presente in una varietà di situazioni e che la quota di rifiuto radioattivo dell'impresa viene calcolata come percentuale del totale dei rifiuti pericolosi riportati nel Modulo Base B7;
 8. *Allineamento con Strumenti Riconosciuti a Livello Internazionale*: le imprese devono indicare se le loro politiche relative alla propria forza lavoro sono allineate con strumenti internazionalmente riconosciuti, come i Principi Guida delle Nazioni Unite su Impresa e Diritti Umani. Le linee guida suggeriscono di rappresentare come l'impresa gestisce gli impatti negativi attuali e potenziali sui diritti umani delle persone, incluso il fatto che la stessa abbia posto in essere politiche che si impegnano a rispettare i diritti umani e del lavoro come definiti dai Principi Guida delle Nazioni Unite, dalla Dichiarazione dell'ILO (acronimo di *International Labour Organization*) sui principi e diritti fondamentali nel lavoro e dalle Linee Guida dell'OCSE per le Imprese Multinazionali;
 9. *Processi per Monitorare la Conformità e Meccanismi per Affrontare le Violazioni*: le imprese devono rendere noto se hanno processi in atto per monitorare la conformità con le Linee Guida dell'OCSE per le Imprese

Multinazionali e con i Principi Guida delle Nazioni Unite su Impresa e Diritti Umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nelle otto convenzioni fondamentali dell'ILO. Le linee guida suggeriscono di descrivere come la politica sui diritti umani dell'impresa preveda processi per identificare, prevenire, mitigare e rendere conto di come l'impresa affronti i suoi impatti negativi sui diritti umani.

10. *Violazioni delle Linee Guida dell'Ocse per le Imprese Multinazionali o dei Principi Guida delle Nazioni Unite*: le imprese devono indicare se ci sono state violazioni dei Principi Guida delle Nazioni Unite su Impresa e Diritti Umani, della Dichiarazione dell'ILO sui principi e diritti fondamentali nel lavoro o delle Linee Guida dell'OCSE per le Imprese Multinazionali riguardanti la propria forza lavoro durante l'anno di rendicontazione. Le linee guida indicano che, se applicabile, l'impresa deve divulgare eventuali violazioni dei diritti umani verificatesi durante l'anno di rendicontazione;
11. *Equilibrio vita privata e Lavoro*: le imprese sono tenute a rappresentare la percentuale dei propri dipendenti che hanno diritto o che hanno usufruito di congedi familiari, con una suddivisione per genere. I congedi familiari includono maternità, paternità, parentale e per assistenza. Le linee guida specificano che l'impresa deve menzionare separatamente la percentuale di dipendenti che possono e che hanno usufruito di congedi familiari nell'anno di rendicontazione, con una suddivisione per genere, utilizzando la stessa metodologia impiegata per le metriche sociali nel Modulo Base per garantire coerenza;
12. *Numero di Apprendisti*: se applicabile, le imprese devono specificare il numero di apprendisti nel periodo di rendicontazione. Le linee guida precisano che il numero di apprendisti si riferisce al numero di apprendisti che lavorano nell'impresa durante l'anno di rendicontazione, basato sulle definizioni e gli schemi nazionali applicabili agli apprendistati.

Conclusioni

L'analisi del principio Efrag evidenzia l'intento di predisporre un *framework* semplificato per il *reporting* di sostenibilità delle Pmi europee, introducendo *standard* semplificati e considerazioni specifiche per la redazione del *reporting* di sostenibilità di queste imprese, da redigere su base volontaria, con la necessaria coerenza fra le informazioni semplificate delle Pmi ed i principi Esrs per le imprese soggette alla Csrd.

Tuttavia, la reale efficacia di tali misure nel ridurre la complessità e gli oneri amministrativi per le Pmi non quotate rimane incerta, soprattutto alla luce della mole di informazioni da rendere anche con riferimento alla sola redazione del Modulo base di rendicontazione previsto dal principio in bozza.

L'efficacia delle misure proposte dall'Efrag per la redazione del *reporting* di sostenibilità delle Pmi non quotate dipenderà significativamente dal risultato della consultazione pubblica in corso, nonché dall'analisi dei questionari informativi e dei *test* sul campo che si svolgeranno nel corso della stessa.

È auspicabile che le attività di testing forniscano indicazioni concrete per affinare ulteriormente il contenuto dello *Standard* in bozza, garantendo che esso sia effettivamente pragmatico ed attuabile per le Pmi, in modo tale da garantire l'ottimizzazione degli oneri di *reporting* di sostenibilità per queste imprese e da supportare, nel contempo, i fabbisogni informativi degli interlocutori di queste imprese anche nell'ottica del rilascio delle informazioni necessarie alla redazione del loro *reporting* di sostenibilità quali principali *players* della catena del valore in cui le Pmi si trovano ad operare come sub-fornitori.

Publicato online l'8 febbraio 2024

L'autore
di questo articolo

STEFANO SANTUCCI
Professore di International
Accounting Principles e
Ricamatore di Economia
Aziendale nella Facoltà di
Economia dell'Università degli
Studi di Pavia.